



La Polizza Trust *Facile* è emessa da

Stewart Title Europe Ltd

Sede legale in Junction Business Centre, 1st Floor, Sqaq Lourdes, St Julian's SWQ 3334 Malta e sede secondaria in Via G. Mengoni 4, 20121, Milano, Italia (la "**Compagnia**").

POLIZZA TRUST FACILE

Edizione 01/2021

(la "**Polizza**")

Il Contraente ha versato alla Compagnia il premio e le sue eventuali integrazioni al fine di beneficiare dell'Indennizzo oggetto della Polizza. La Compagnia riconosce l'Indennizzo previsto nei termini, alle condizioni e con le esclusioni indicate in Polizza, come modificata ed integrata tempo per tempo.

Sottoscritto in nome e per conto di

STEWART TITLE EUROPE LTD

Firmatario Autorizzato

Il Contraente

Stewart Title Europe Ltd

Succursale italiana, Via G. Mengoni n. 4, 20121, Milano
tel: +39 02 303 15126 fax: +39 02 407 46075

P.IVA, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale n. 11514340964; REA n. 2608685

stewarteu.com

Stewart Title Europe Ltd è una compagnia assicurativa autorizzata dalla Malta Financial Services Authority. Registrata a Malta al n. C 97240. Sede legale Junction Business Centre, 1st Floor, Sqaq Lourdes, St Julian's SWQ 3334 Malta.

1. DEFINIZIONI

Ai fini della presente Polizza, i termini e le espressioni sotto riportate avranno il seguente significato:

- (a) **Assicurato:** (i) qualsiasi proprietario *pro tempore* dell'Immobile, a cui sia stato trasferito dal Trustee, dal Beneficiario o da qualsiasi successivo avente causa dagli stessi; e (ii) qualsiasi creditore ipotecario, titolare del diritto di ipoteca sull'Immobile concesso volontariamente da chi è o fosse stato Assicurato di cui al punto (i). Si precisa pertanto che in ogni dato momento potrebbero esserci più Assicurati: il proprietario *pro tempore* dell'Immobile, a cui sia stato trasferito dal Trustee, dal Beneficiario (o da qualsiasi successivo avente causa dagli stessi), nonché il creditore ipotecario come sopra definito. Assicurato non potrà essere in ogni caso il Trustee, il Beneficiario o un creditore ipotecario con diritto di ipoteca sull'Immobile concessa dal Trustee o dal Beneficiario.
- (b) **Beneficiario:** qualsiasi soggetto a favore del quale venga trasferito gratuitamente l'Immobile da parte del Trustee a seguito della Distribuzione.
- (c) **Codice Civile o c.c.:** il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 e successive modifiche.
- (d) **Compagnia:** Stewart Title Europe Ltd, sede legale Junction Business Centre, 1st Floor, Sqaq Lourdes, St Julian's SWQ 3334 Malta, registrata a Malta al numero C 97240 la quale agisce tramite la propria succursale italiana.
- (e) **Conferimento:** l'atto indicato nell'Allegato A/Frontespizio tramite cui il Disponente ha trasferito l'Immobile al Trustee. La dichiarazione di nullità, annullamento, revocazione, e comunque il venir meno del Conferimento o dei suoi effetti – per cause estranee da una Richiesta dell'Erede – farà venir meno la copertura della Polizza.
- (f) **Contraente:** (i) il soggetto indicato nell'Allegato A/Frontespizio nonché, fatti salvi ogni diritto ed eccezione spettante alla Compagnia nei loro confronti; (ii) i suoi aventi causa a titolo universale; nonché (iii) gli eventuali Assicurati che avessero esercitato la facoltà di cui all'Articolo 10 della Polizza, qualora, a seguito dell'accettazione della Compagnia, come previsto dall'Articolo 10, il Massimale sia stato conseguentemente aumentato.
- (g) **Data di Polizza:** la data riportata nell'Allegato A/Frontespizio.
- (h) **Disponente:** il soggetto indicato come Disponente dell'Immobile nell'atto di Conferimento indicato nell'Allegato A/Frontespizio.
- (i) **Distribuzione:** l'atto tramite cui il Trustee ha trasferito l'Immobile al Beneficiario. La dichiarazione di nullità, annullamento, revocazione, e comunque il venir meno della Distribuzione o dei suoi effetti – per cause estranee da una Richiesta dell'Erede – farà venir meno la copertura della Polizza.
- (j) **Esperto:** il soggetto iscritto nell'albo degli ingegneri, architetti o geometri o l'entità che, avvalendosi di tali professionisti, svolge attività di valutazione immobiliare.
- (k) **Giorno Lavorativo:** un giorno di apertura per lo svolgimento dell'ordinaria attività delle banche e delle imprese di assicurazione a Milano.

Stewart Title Europe Ltd
Succursale italiana, Via G. Mengoni n. 4, 20121, Milano
tel: +39 02 303 15126 fax: +39 02 407 46075

P.IVA, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale n. 11514340964; REA n. 2608685

stewarteu.com

Stewart Title Europe Ltd è una compagnia assicurativa autorizzata dalla Malta Financial Services Authority. Registrata a Malta al n. C 97240. Sede legale Junction Business Centre, 1st Floor, Sqaq Lourdes, St Julian's SWQ 3334 Malta.

- (l) **Immobile:** l'immobile oggetto di Conferimento e/o Distribuzione, descritto o indicato nell'Allegato A/Frontespizio.
- (m) **Indennizzo:** quanto dovuto dalla Compagnia ai sensi di Polizza, nei termini, alle condizioni e con le esclusioni indicati in Polizza, come modificata ed integrata tempo per tempo.
- (n) **Legittimario:** il/i Legittimario/i – come definito/i dalle normative vigenti in rapporto al Disponente – che agisca/agiscano avendone titolo e sussistendo i presupposti di legge nei confronti dell'Assicurato ex art. 563 c.c. al fine di ottenere la restituzione dell'Immobile in cui (“**Richiesta dell'Erede**”).
- (o) **Massimale:** la somma massima che la Compagnia si impegna a pagare per le garanzie prestate dalla Polizza, come indicata nell'Allegato A/Frontespizio. Fatti salvi gli effetti dell'Articolo 10 che segue, il Massimale non potrà eccedere:
 - (i) se il Contraente è il Disponente, il Trustee o il Beneficiario, il valore dell'Immobile come determinato con perizia predisposta da un Esperto nominato dal Contraente oppure, a scelta del Contraente, uno dei seguenti valori:
 - x. il prezzo indicato nell'eventuale atto di vendita dell'Immobile in cui intervenga il Trustee e/o il Beneficiario quale venditore; o
 - y. il valore indicato ai fini fiscali nel Conferimento o nella Distribuzione dell'Immobile;
 - (ii) se il Contraente è un acquirente dell'Immobile o suo avente causa, l'ultimo prezzo di acquisto riportato nel relativo atto di compravendita ed effettivamente corrisposto ovvero, se presente, il valore dell'Immobile come determinato con perizia predisposta da un Esperto nominato dal Contraente o dal creditore ipotecario; o
 - (iii) se il Contraente è un creditore ipotecario, il valore dell'Immobile come determinato con perizia predisposta da un Esperto nominato dal Contraente.
- (p) **Trust:** il Trust in cui è conferito l'Immobile da parte del Disponente.
- (q) **Trustee:** il soggetto (ente o persona fisica) ricevente l'Immobile nell'atto di Conferimento indicato nell'Allegato A/Frontespizio.

2. COPERTURA

Ferme restando le esclusioni dalla copertura previste, nonché i termini, le condizioni e le pattuizioni di cui alla Polizza, come modificata ed integrata tempo per tempo, la Compagnia indennizzerà l'Assicurato contro il rischio inerente all'obbligo di restituzione dell'Immobile al Legittimario a norma dell'art. 563 c.c., ove l'Assicurato abbia acquistato l'Immobile dal Trustee, dal Beneficiario o da qualsiasi loro successivo acquirente, nonché contro il rischio di cancellazione dell'ipoteca gravante sull'Immobile, in base all'art. 561 c.c., in seguito alla restituzione dell'Immobile al Legittimario, a norma dell'art. 563 c.c., ove l'Assicurato sia creditore ipotecario con diritto di ipoteca sull'Immobile. In particolare, la Compagnia verserà a favore del Legittimario l'equivalente in denaro previsto dall'art. 563, terzo comma, c.c. – secondo la procedura di seguito prevista e comunque sino a concorrenza del Massimale – al fine di impedire la restituzione

Stewart Title Europe Ltd

Succursale italiana, Via G. Mengoni n. 4, 20121, Milano
tel: +39 02 303 15126 fax: +39 02 407 46075

P.IVA, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale n. 11514340964; REA n. 2608685

stewarteu.com

Stewart Title Europe Ltd è una compagnia assicurativa autorizzata dalla Malta Financial Services Authority. Registrata a Malta al n. C 97240. Sede legale Junction Business Centre, 1st Floor, Sqaq Lourdes, St Julian's SWQ 3334 Malta.

dell'Immobile libero dall'eventuale ipoteca concessa al creditore ipotecario, con l'effetto di liberare l'Assicurato dall'obbligo di restituzione in natura previsto dall'art. 563 c.c..

3. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Ai fini del pagamento dell'Indennizzo e fatti salvi gli altri requisiti di comunicazione di cui all'Articolo 7 della Polizza, l'Assicurato comunicherà alla Compagnia, entro 7 Giorni Lavorativi, qualsiasi Richiesta dell'Erede a norma dell'art. 563 c.c. allo stesso avanzata da un Legittimario in relazione all'Immobile, sia nell'ambito di una procedura giudiziale (ad esempio con atto di citazione) sia in altro modo (ad esempio per corrispondenza); nel rendere tale comunicazione alla Compagnia, l'Assicurato dovrà allegare copia della Richiesta dell'Erede, ogni altro documento correlato, e fornire ogni altra informazione utile alla valutazione della richiesta.

Entro 30 Giorni Lavorativi dal ricevimento della suddetta comunicazione (ovvero dal ricevimento della prima di tali comunicazioni, nel caso in cui la Compagnia riceva più di una comunicazione) e della documentazione correlata, la Compagnia effettuerà le opportune indagini al fine di stabilire se l'evento comunicato sia o meno coperto dalla Polizza, comunicando, all'esito, all'Assicurato se:

- (i) la Compagnia ha stabilito che l'evento comunicato non risulta coperto dalla Polizza, specificando in tal caso, altresì, i motivi per cui l'evento comunicato non risulta coperto dalla Polizza; oppure
- (ii) la Compagnia ha stabilito che l'evento comunicato risulta coperto dalla Polizza e intende procedere al pagamento dell'Indennizzo senza attendere il provvedimento giudiziale che dispone la restituzione dell'Immobile al Legittimario; oppure
- (iii) la Compagnia ha stabilito che l'evento comunicato risulta coperto dalla Polizza, e tuttavia intende sospendere il pagamento dell'Indennizzo sino all'emanazione del provvedimento giudiziale che dispone la restituzione dell'Immobile al Legittimario.

Nel caso in cui la Compagnia notifichi all'Assicurato l'intenzione di procedere al pagamento dell'Indennizzo senza attendere il provvedimento giudiziale che dispone la restituzione dell'Immobile al Legittimario, la Compagnia verserà l'Indennizzo entro i 15 Giorni Lavorativi successivi, con l'effetto di impedire che l'Assicurato debba procedere alla restituzione in natura previsto dall'art. 563 c.c. e/o impedire che la sua ipoteca venga cancellata.

Nel caso in cui sia emanato un provvedimento giudiziale di primo grado che disponga la restituzione dell'Immobile al Legittimario, la Compagnia verserà l'Indennizzo entro 15 Giorni Lavorativi dal momento in cui viene a conoscenza di tale decisione, con l'effetto di impedire che l'Assicurato debba procedere alla restituzione in natura previsto dall'art. 563 c.c. e/o impedire che la sua ipoteca venga cancellata.

All'atto del pagamento dell'Indennizzo previsto ai sensi di Polizza, tutte le responsabilità e gli obblighi nascenti ai sensi di Polizza si intenderanno estinti; la Polizza dovrà essere a quel punto consegnata alla Compagnia per essere annullata, a meno che la Polizza non resti in vigore secondo quanto stabilito all'Articolo 5 che segue.

Stewart Title Europe Ltd

Succursale italiana, Via G. Mengoni n. 4, 20121, Milano
tel: +39 02 303 15126 fax: +39 02 407 46075

P.IVA, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale n. 11514340964; REA n. 2608685

stewarteu.com

Stewart Title Europe Ltd è una compagnia assicurativa autorizzata dalla Malta Financial Services Authority. Registrata a Malta al n. C 97240. Sede legale Junction Business Centre, 1st Floor, Sqaq Lourdes, St Julian's SWQ 3334 Malta.

4. IMPORTO DELL'INDENNIZZO

L'importo dell'Indennizzo spettante ai sensi di Polizza sarà pari al minore tra:

- (a) il Massimale come eventualmente modificato ai sensi della Polizza; e
- (b) uno dei seguenti importi:
 - (i) l'importo stabilito dal giudice competente quale equivalente della restituzione dell'Immobile ai fini dell'art. 563, terzo comma, c.c. in caso di emanazione di un provvedimento giudiziale che imponga la restituzione dell'Immobile al Legittimario e che indichi tale importo come dovuto al Legittimario ai fini dell'art. 563, terzo comma, c.c.; oppure, in mancanza
 - (ii) l'importo stabilito dal giudice competente quale valore dell'Immobile nell'ambito dell'azione legale instaurata dal Legittimario nei confronti del Trustee o del Beneficiario a titolo di azione di riduzione, ove tale valore sia stabilito dal giudice competente nell'ambito di tale azione legale; oppure, in mancanza,
 - (iii) l'importo richiesto dal Legittimario nei confronti dell'Assicurato.

Le spese legali ragionevolmente sostenute dall'Assicurato – documentate e preventivamente approvate per iscritto dalla Compagnia - per resistere alla Richiesta dell'Erede saranno anch'esse oggetto di Indennizzo ai sensi di Polizza, in conformità all'Articolo 3 che precede.

5. DURATA DELLA COPERTURA

La Polizza copre il rischio inerente all'obbligo di restituzione dell'Immobile al Legittimario, previsto dall'art. 563, terzo comma, c.c., entro i limiti di capienza del Massimale e nel rispetto delle previsioni di cui all'Articolo 4 che precede e all'Articolo 11 che segue, in relazione a Richieste dell'Erede avanzate nei confronti dell'Assicurato successivamente alla Data di Polizza, sino a prescrizione ovvero sino a rinuncia al diritto di proporre una Richiesta dell'Erede, o alla decadenza da tale diritto, ai sensi delle disposizioni di legge applicabili, ovvero, per quanto riguarda gli Assicurati che fossero creditori ipotecari, sino all'estinzione del finanziamento da essi concesso.

6. ESCLUSIONI

La copertura non troverà applicazione nelle seguenti circostanze, ove esistenti alla Data di Polizza:

- (a) nel caso in cui risulti notificato o trascritto nei registri immobiliari un "atto di opposizione alla donazione" ex art. 563 c.c. in relazione al Conferimento o alla Distribuzione;
- (b) nel caso in cui l'Assicurato o il Contraente sia consapevole che è stata minacciata o intrapresa un'azione legale che possa comportare come sua conseguenza la restituzione dell'Immobile ai sensi dell'art. 563 c.c.

7. COMUNICAZIONI A CARICO DELL'ASSICURATO

Se il Contraente è un creditore ipotecario, quest'ultimo dovrà dare immediata comunicazione (i) alla Compagnia in ordine alle informazioni personali del proprietario dell'Immobile (incluso, in caso di persona fisica, nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e, in caso di persona giuridica, nome, sede legale, codice fiscale) e (ii) al proprietario dell'Immobile in ordine all'esistenza della Polizza ai fini della stessa Polizza.

Se, per l'intera durata della copertura quivi prevista, un nuovo acquirente dell'Immobile ed il relativo creditore ipotecario (ove presente), titolare del diritto di ipoteca sull'Immobile, divenisse Assicurato ai fini della presente Polizza, tale Assicurato dovrà dare immediata comunicazione alla Compagnia delle proprie informazioni personali e di quelle del creditore ipotecario (ove presente) (incluso, in caso di persona fisica, nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e, in caso di persona giuridica, nome, sede legale, codice fiscale).

L'Assicurato dovrà dare immediata comunicazione alla Compagnia nel caso in cui riceva eventuali Richieste dell'Erede o venga a conoscenza della minaccia di avanzare una Richiesta dell'Erede. Nell'effettuare tale comunicazione alla Compagnia, l'Assicurato dovrà altresì allegare copia della Richiesta dell'Erede, ogni documento correlato, e fornire ogni altra comunicazione utile per la valutazione della richiesta.

Ove le suddette comunicazioni e/o documenti non siano stati trasmessi tempestivamente alla Compagnia, la Compagnia potrà ritenersi sollevata dai propri obblighi, ai sensi di Polizza, nei confronti del relativo Assicurato, in relazione alle Richieste dell'Erede oggetto dell'omessa comunicazione ovvero eventualmente seguite all'omessa comunicazione, sempreché l'omessa comunicazione abbia causato un pregiudizio alla Compagnia e, in tal caso, esclusivamente nella misura di tale pregiudizio.

8. RESISTENZA IN GIUDIZIO, COLLABORAZIONE DELL'ASSICURATO

La Compagnia avrà il diritto di instaurare e proseguire, a proprie spese, qualsiasi azione o procedimento e compiere qualsiasi altro atto che ritenga, a proprio insindacabile giudizio, necessario o opportuno al fine di far fronte a una Richiesta dell'Erede ovvero a ridurre la perdita o il danno a carico dell'Assicurato. La Compagnia potrà adottare ogni azione opportuna, senza che ne possa derivare, a carico della stessa, alcuna responsabilità, e fermo restando che qualunque azione intrapresa non potrà essere interpretata come una rinuncia, né implicherà rinuncia, da parte della Compagnia, ad alcun diritto o all'applicazione di alcuna previsione di cui alla Polizza. Fermo restando l'onere di difesa dell'Assicurato rispetto a una Richiesta dell'Erede, di cui all'Articolo 3 che precede, la Compagnia potrà intervenire, anche mediante intervento adesivo, nel procedimento legale instaurato dal Legittimario nei confronti dell'Assicurato a norma dell'art. 563 c.c., per resistere alla richiesta.

Ogniqualevolta la Compagnia dovesse instaurare un'azione o promuovere una difesa, come consentito dalle previsioni di Polizza, l'iniziativa intrapresa dalla Compagnia potrà proseguire sino alla decisione finale inappellabile del tribunale competente, con espressa riserva di impugnare, con gli strumenti previsti e a proprio insindacabile giudizio, qualsiasi sentenza o provvedimento avversi.

In ogni caso, ove la Polizza consenta o richieda alla Compagnia di agire o provvedere a resistere in qualsiasi azione e procedimento, l'Assicurato garantirà a tal fine alla Compagnia, nella misura consentita per legge,

Stewart Title Europe Ltd

Succursale italiana, Via G. Mengoni n. 4, 20121, Milano
tel: +39 02 303 15126 fax: +39 02 407 46075

P.IVA, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale n. 11514340964; REA n. 2608685

stewarteu.com

Stewart Title Europe Ltd è una compagnia assicurativa autorizzata dalla Malta Financial Services Authority. Registrata a Malta al n. C 97240. Sede legale Junction Business Centre, 1st Floor, Sqaq Lourdes, St Julian's SWQ 3334 Malta.

il diritto di agire o resistere all'azione in nome dell'Assicurato e sottoscriverà ogni opportuna procura richiesta dalla Compagnia per tale azione.

Ogniqualvolta fosse ragionevolmente richiesto dalla Compagnia, l'Assicurato presterà alla Compagnia, a spese di quest'ultima, ogni ragionevole assistenza:

- (i) in ogni azione e procedimento, fornendo prove, indicando testimoni, agendo o resistendo nell'azione e procedimento, oppure addivenendo a una transazione; e
- (ii) in ogni altra azione legittima che si renda opportuna o necessaria, a ragionevole giudizio della Compagnia, per far fronte alla richiesta.

Ove la Compagnia dovesse subire un pregiudizio dalla mancata prestazione della ragionevole collaborazione richiesta all'Assicurato, la Compagnia potrà ritenersi sollevata dai propri obblighi nei confronti dell'Assicurato ai sensi di Polizza, ivi inclusi ogni responsabilità ed obbligo di difesa, azione e prosecuzione di qualsiasi contenzioso, nella misura in cui la Compagnia abbia subito un pregiudizio da tale mancata collaborazione.

9. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Fermo restando quanto previsto all'Articolo 5 della presente Polizza, una volta venuta meno, per effetto delle iniziative intraprese dalla Compagnia – anche eventualmente in esito a contenziosi – una Richiesta dell'Erede, si dovrà ritenere che la Compagnia abbia correttamente adempiuto a tutti i propri obblighi ai sensi di Polizza, in relazione alla richiesta di Indennizzo eventualmente conseguente alla Richiesta dell'Erede venuta meno.

La Compagnia non risponderà di eventuali perdite o danni sofferti dall'Assicurato in conseguenza della decisione autonoma, da parte dell'Assicurato, senza il previo consenso scritto della Compagnia – il quale consenso non potrà peraltro essere negato senza un motivo ragionevole – di addivenire a una transazione in relazione a una Richiesta dell'Erede.

10. AUMENTO DEL MASSIMALE

Per l'intera durata della Polizza, e sino alla notifica della Richiesta dell'Erede alla Compagnia, subordinatamente al pagamento di un premio aggiuntivo da concordarsi con la Compagnia, il Contraente, ovvero l'Assicurato, avranno la facoltà di chiedere l'aumento del Massimale fino alla concorrenza (i) del prezzo di vendita dell'Immobile effettivamente corrisposto in conformità ad un contratto di vendita da stipularsi; ovvero (ii) del valore commerciale dell'Immobile opportunamente aggiornato determinato con perizia predisposta da un Esperto nominato dal Contraente.

Resta inteso che l'aumento del Massimale a seguito della richiesta che precede, a cura del Contraente o dell'Assicurato, resta inteso che l'aumento è subordinato all'accettazione della Compagnia; inoltre, anche nel caso di cui al punto (i) sarà facoltà della Compagnia richiedere perizia predisposta da un Esperto nominato dal Contraente o dall'Assicurato. Il costo della perizia sarà dedotto ai sensi dell'Articolo 11 che segue.

In caso di aumento del Massimale a seguito di una richiesta dell'Assicurato, e relativo versamento del premio addizionale concordato, l'Assicurato acquisirà automaticamente la qualità di Contraente ai fini della presente Polizza.

11. RIDUZIONE

Tutti i pagamenti effettuati ai sensi della presente Polizza comporteranno una corrispondente riduzione del Massimale al quale sarà ancora possibile attingere per effettuare successivi pagamenti eventualmente dovuti ai sensi della stessa.

12. SURROGAZIONE

Ogniqualevolta la Compagnia abbia provveduto al pagamento dell'Indennizzo ai sensi della presente Polizza, sarà fatto salvo il diritto della Compagnia di surrogarsi nei diritti dell'Assicurato nei confronti di terzi, incluso, a titolo esemplificativo, nei confronti di qualsiasi Legittimario, non rilevando qualsiasi atto eventualmente posto in essere dall'Assicurato.

La Compagnia si surrogherà nei diritti e rimedi che sarebbero spettati all'Assicurato, nei confronti di qualunque soggetto, o in relazione a qualunque Immobile, se la presente Polizza non fosse stata emessa. L'Assicurato, su richiesta della Compagnia, trasferirà alla stessa tutti i diritti e i rimedi nei confronti di qualunque soggetto, o in relazione a qualsiasi Immobile, che dovessero risultare necessari al fine di salvaguardare il diritto di surrogazione di cui al presente paragrafo. A tal fine, l'Assicurato consentirà altresì alla Compagnia di agire in giudizio, transigere o conciliare, in nome e per conto dell'Assicurato, in qualsivoglia circostanza o contenzioso relativo a tali diritti o rimedi.

Qualora eventuali atti posti in essere dall'Assicurato dovessero comportare una perdita dei diritti di surrogazione, la validità della presente Polizza non sarà inficiata, ma in tal caso la Compagnia sarà tenuta ad effettuare il pagamento previsto nella presente Polizza esclusivamente per l'Indennizzo ridotto della perdita subita dalla Compagnia in conseguenza della mancata surrogazione.

13. ESAUSTIVITÀ DEL CONTRATTO

La presente Polizza, unitamente a tutte le eventuali modifiche e integrazioni ad essa accluse da parte della Compagnia, documenta gli accordi intervenuti tra il Contraente e la Compagnia nella loro interezza. A fini interpretativi, la Polizza dovrà essere considerata nella sua interezza.

Al fine di modificare la presente Polizza, la medesima dovrà essere debitamente sottoscritta dal Presidente, da un Vicepresidente, dal Segretario, da un Vicesegretario o da un funzionario o un firmatario debitamente autorizzati della Compagnia.

14. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Nel caso in cui una qualsiasi disposizione di cui alla presente Polizza dovesse risultare invalida o inefficace ai sensi delle leggi applicabili, la disposizione inficiata si considererà come non apposta, mentre ogni altra disposizione compatibile con la normativa applicabile rimarrà pienamente valida ed efficace. In tal caso, le parti negozieranno in buona fede per sostituire la disposizione invalida o inefficace con una disposizione/i o alternativa/e.

Stewart Title Europe Ltd
Succursale italiana, Via G. Mengoni n. 4, 20121, Milano
tel: +39 02 303 15126 fax: +39 02 407 46075

P.IVA, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale n. 11514340964; REA n. 2608685

stewarteu.com

Stewart Title Europe Ltd è una compagnia assicurativa autorizzata dalla Malta Financial Services Authority. Registrata a Malta al n. C 97240. Sede legale Junction Business Centre, 1st Floor, Sqaq Lourdes, St Julian's SWQ 3334 Malta.

15. IMPOSTE E TASSE

Tutte le imposte e tasse, presenti e future, dovute in relazione alla presente Polizza saranno a carico del Contraente e/o dell'Assicurato (a seconda dei casi).

16. INVIO DI COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni scritte da effettuarsi alla Compagnia ai sensi della Polizza dovranno recare il numero di riferimento della presente Polizza e dovranno essere inviate con raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

Heca Unipersonale S.r.l.,

Via Roma, 42/b

66026 – Ortona (Ch),

All'attenzione di: Legale Rappresentante e anticipati via *email* a Heca Unipersonale S.r.l. al seguente

indirizzo: donazione@hecampa.it.

17. LEGGE APPLICABILE

La presente Polizza è regolata dalla legge italiana.

18. DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il premio e l'Indennizzo di cui alla presente Polizza sono calcolati sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente. Il Contraente, sottoscrivendo la presente Polizza, attesta che le dichiarazioni rese in relazione a qualsiasi fatto o circostanza alla Data della Polizza – relative, *inter alia*, all'Assicurato, i rischi, gli interessi dell'Assicurato o qualsiasi altra questione correlata – sono complete, veritiere e corrette e che il Contraente è responsabile della relativa completezza, veridicità e correttezza in conformità agli artt. 1892 e 1893 c.c.

Fatto salvo quanto precede e i rimedi esperibili dalla Compagnia ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c. in caso di dichiarazioni inesatte, non saranno azionabili dalla Compagnia i rimedi previsti dall'art. 1898 c.c. in caso di aggravamento del rischio dovuto al verificarsi di un cambiamento delle circostanze successivamente alla Data di Polizza.

19. LINGUA PREVALENTE

La presente Polizza viene redatta in italiano e in inglese. Nel caso in cui dovessero insorgere eventuali discordanze e/o difficoltà interpretative tra la versione in lingua italiana e quella in lingua inglese, prevarrà la versione italiana.

[data]

[Contraente]

Le seguenti clausole della Polizza sono specificamente approvate dal Contraente ai fini degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile:

Stewart Title Europe Ltd
Succursale italiana, Via G. Mengoni n. 4, 20121, Milano
tel: +39 02 303 15126 fax: +39 02 407 46075

P.IVA, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale n. 11514340964; REA n. 2608685

stewarteu.com

Stewart Title Europe Ltd è una compagnia assicurativa autorizzata dalla Malta Financial Services Authority. Registrata a Malta al n. C 97240. Sede legale Junction Business Centre, 1st Floor, Sqaq Lourdes, St Julian's SWQ 3334 Malta.

- Articolo 6 (Esclusioni)
- Articolo 7 (Comunicazioni a carico dell'Assicurato)
- Articolo 8 (Resistenza in giudizio, collaborazione dell'Assicurato)
- Articolo 9 (Limitazione di responsabilità)
- Articolo 12 (Surrogazione)

[data]

[Contraente]

Stewart Title Europe Ltd
Succursale italiana, Via G. Mengoni n. 4, 20121, Milano
tel: +39 02 303 15126 fax: +39 02 407 46075

P.IVA, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale n. 11514340964; REA n. 2608685

stewarteu.com

Stewart Title Europe Ltd è una compagnia assicurativa autorizzata dalla Malta Financial Services Authority. Registrata a Malta al n. C 97240. Sede legale Junction Business Centre, 1st Floor, Sqaq Lourdes, St Julian's SWQ 3334 Malta.